

STATUTO

DELLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita, per iniziativa della Città di Torino, a norma degli articoli 14 e ss. del Codice Civile, la Fondazione denominata "Fondazione Contrada Torino" in seguito per brevità la Fondazione

Articolo 2 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori Promotori e Fondatori Ordinari. Sono Fondatori Promotori la Città di Torino, l'Università degli Studi di Torino. Sono Fondatori Ordinari, anche successivamente alla costituzione, i soggetti pubblici e privati del territorio della Regione Piemonte e privati portatori di interessi generali o collettivi che condividano le finalità dell'Ente, previa delibera del Consiglio Direttivo in merito all'accettazione di nuovi fondatori, che contribuiscano al Fondo di Dotazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Torino.

Articolo 4 - Finalità e scopi. Attività della Fondazione

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, di attività di interesse generale inerenti a:

- a) interventi e servizi funzionali alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.Lgs. 22.01.2024 n. 42 e s.m.i.;
- b) riqualificazione di beni pubblici;
- c) pianificazione, organizzazione e attuazione di attività ed eventi culturali, artistici, ricreativi di particolare interesse sociale;
- d) Inoltre, svolge tutte le attività integrative, accessorie, connesse, correlate a quelle statutarie o comunque funzionali al perseguimento dello scopo medesimo, purché nei limiti consentiti dalla legge, ivi compresa, la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, società, entità a carattere pubblico o privato, che perseguano finalità coerenti con le proprie, e la stipulazione di convenzioni e contratti per l'assunzione di diritti e/o obblighi. A fini indicativi e non esaustivi, la Fondazione può:

- coadiuvare le istituzioni, anche assumendo la qualità di soggetto delegato per convenzionamento, nell'attuazione di interventi di riqualificazione urbana e territoriale che vedano coinvolti interessi pubblici e privati, tali da riguardare anche beni di interesse artistico e storico così come disciplinato dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- promuovere e coordinare la riqualificazione ambientale e culturale e la rivitalizzazione socio - economica del sistema Portici della Città di Torino;
- monitorare il sistema di manutenzione dello spazio pubblico al fine di promuovere e favorire interventi di riqualificazione;
- pianificare e organizzare iniziative, eventi, manifestazioni che promuovano ed esaltino la socialità, la condivisione collettiva degli spazi urbani e i valori della tolleranza
- promuovere la cultura e l'arte, la tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, eseguendo interventi di riqualificazione puntuali e di vasta scala per lo sviluppo urbano sostenibile.

E' espressamente vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo. La Fondazione opera nell'ambito territoriale di riferimento dei Fondatori pubblici. Nel caso in cui progetti, iniziative, attività prodotte dalla Fondazione dovessero assumere valenza nazionale e/o internazionale, il Consiglio Direttivo, qualora sussista interesse di promozione dell'ambito territoriale di riferimento dei Soci Fondatori Promotori e Ordinari, può autorizzare la Fondazione ad operare oltre l'ambito territoriale di riferimento.

Art. 4 bis -Struttura operativa

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione si avvale di una struttura operativa coordinata dal Direttore, nonché della collaborazione delle strutture della Città di Torino o di altri enti pubblici di volta in volta interessati, delle parti sociali ed economiche interessate alle iniziative.

Articolo 5 - Patrimonio indisponibile

Il patrimonio indisponibile della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede d'Atto costitutivo dai Fondatori
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto destinati all'incremento del patrimonio indisponibile;
- dalle elargizioni disposte da terzi con espressa destinazione a incremento del patrimonio indisponibile.

Articolo 6 - Patrimonio disponibile

Il patrimonio disponibile è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità
- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio indisponibile;
- -dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio indisponibile e dalle attività della Fondazione medesima;
- -dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. La definizione del rapporto tra la Fondazione e gli enti che collaborano a vario titolo con essa è demandato alla sottoscrizione di una Convenzione per attività specifiche tra il singolo Ente e la Fondazione.

Articolo 7 - Destinazione degli utili

La Fondazione non può distribuire utili anche in modo indiretto e ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per il raggiungimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8 - Sostenitori della Fondazione

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori i soggetti, pubblici e/o privati, italiani e/o stranieri, persone giuridiche o persone fisiche, che, condividendo le finalità della Fondazione e previa richiesta d'adesione al Consiglio Direttivo della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante partecipazione alla vita della Fondazione. I Sostenitori contribuiscono con sostegni in denaro, annuali o pluriennali o con attività o con servizi, purché di rilievo sociale, o con l'attribuzione di beni immobili oppure di beni materiali o immateriali, purché in ogni caso si tratti di apporti previamente stimabili ai sensi di legge. I Sostenitori sono rappresentati in seno al Comitato dei Sostenitori. Non possono assumere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche che compongono gli Organi della Fondazione ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto o gli organi politici o tecnici dei Fondatori di cui all'art. 2. E' affidata ad un regolamento la disciplina della qualità di Sostenitore, ivi compreso il regime dell'eventuale contribuzione, delle modalità di acquisizione e perdita di tale qualità.

Articolo 9 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà approvare per ogni esercizio un bilancio preventivo, entro il 31 dicembre di ogni anno accompagnato da una relazione previsionale sull'attività ed un bilancio consuntivo, entro il 30 aprile di ogni anno, corredato della relazione sulla gestione ex articolo 2428 Codice Civile dalla descrizione dell'attività svolta da trasmettere ai fondatori; dovrà

inoltre presentare una relazione trimestrale sui progetti di attività e le modalità della loro realizzazione. Nei bilanci preventivi e consuntivi devono essere evidenziate distintamente le contribuzioni ordinarie da quelle legate allo svolgimento di specifiche attività.

Articolo 10 - Organi della Fondazione

Sono sempre organi della Fondazione:

- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Revisore Legale dei conti

L'assunzione di tutte le cariche negli organi della Fondazione è subordinata all'accettazione per iscritto da parte dei soggetti nominati entro quindici giorni dalla loro nomina. In caso contrario la nomina si intende rifiutata. I nominativi dei componenti di ogni organo della Fondazione devono essere trascritti nel rispettivo registro conservato presso la sede della Fondazione.

Articolo 11 - Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Sindaco della Città di Torino. Il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente in assenza o impedimento del medesimo.

Articolo 12 - Compiti del Presidente

Il Presidente della Fondazione presiede anche il Consiglio Direttivo. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura le relazioni con le Istituzioni, con le imprese pubbliche e private e con altri enti, organismi e amministrazioni, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative della Fondazione;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello Statuto da parte di tutti gli organi della Fondazione;
- propone modifiche per la riforma dello Statuto qualora si renda necessario;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno il cui contenuto non sia in contrasto con il presente Statuto, riferendo nel più breve tempo al Consiglio Direttivo che provvede alla ratifica.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri o singoli compiti a singoli Consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti. Il Presidente o il suo delegato hanno poteri di firma per tutte le operazioni bancarie della Fondazione e i poteri attribuiti di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Il Presidente, inoltre, può adottare

ogni tipo di provvedimento che abbia carattere di urgenza, nell'interesse della Fondazione, con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il Vice Presidente. L'attività è prestata a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo

Organo amministrativo della Fondazione è il Consiglio Direttivo che dura in carica cinque esercizi ed è rinnovabile. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, incluso il Presidente. Il Presidente e due membri sono nominati dal Sindaco della Città di Torino, i restanti due membri dagli altri Soci Fondatori, anche congiuntamente. Ciascun Consigliere può essere revocato in qualsiasi momento dall'Ente che lo ha nominato e questi lo deve sostituire entro la prima riunione del Consiglio Direttivo della Fondazione. Le cariche sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. Sono ammesse le riunioni in tele/video conferenza nel rispetto delle norme vigenti. L'avviso di convocazione del Consiglio deve pervenire ai Consiglieri per posta elettronica certificata o per posta elettronica che garantisca prova dell'avvenuta ricezione da inviarsi a cura del Presidente almeno sette giorni prima della data fissata per la convocazione o, in caso d'urgenza, per posta elettronica certificata o per posta elettronica che garantisca prova dell'avvenuta ricezione almeno un giorno prima. È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 14 - Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione del patrimonio della Fondazione ed in particolare:

- Nomina il Direttore e ne determina la durata ed il compenso;
- Approva i programmi di attività per il raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- Approva il bilancio preventivo e consuntivo secondo quanto disposto all'art. 9;
- Approva le linee di indirizzo di organizzazione del personale determinandone qualifiche e trattamento economico;
- Delibera sulla ricerca di fondi, di contributi e di sovvenzioni per il conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione; anche attraverso apposite convenzioni,
- delibera l'accettazione di donazioni, e lasciti;
- approva le linee generali di indirizzo di utilizzo dei fondi per il raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione;

- Approva i regolamenti della Fondazione;
- Provvede a qualsiasi altro atto necessario od utile per il conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, anche se qui non espressamente previsto;
- Delibera in merito all'accettazione di nuovi fondatori;
- Delibera le modifiche dello statuto.
- Nomina al suo interno il vice presidente della Fondazione.

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo: convocazione e quorum

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Fondazione ogniqualvolta questi lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno la metà dei suoi membri e, comunque, almeno due volte all'anno. L'avviso di convocazione deve pervenire ai Consiglieri per posta elettronica certificata o posta elettronica che garantisca prova dell'avvenuta ricezione da inviarsi a cura del presidente almeno cinque giorni prima della data fissata per la convocazione o, in caso d'urgenza, per posta elettronica certificata o per posta elettronica che garantisca prova dell'avvenuta ricezione almeno un giorno prima. È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal Consigliere da lui delegato ai sensi dello Statuto. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modificazioni dello Statuto, la liquidazione della Fondazione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi occorre il parere favorevole di almeno quattro quinti dei membri del Consiglio Direttivo presenti alla seduta. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono fatte constare da apposito verbale redatto sotto la responsabilità del Presidente che lo sottoscrive unitamente al Segretario incaricato della verbalizzazione dallo stesso Presidente.

Articolo 16 - Il Revisore Legale dei conti

Il Revisore dei conti, nominato dai Fondatori su impulso del Consiglio Direttivo, controlla la gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili esprimendo, con relazione scritta, il proprio parere sul bilancio consuntivo. Il Revisore deve essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. E' tenuto ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Al Revisore sono attribuite le competenze di cui all'articolo 2403 del Codice Civile. All'attività del Revisore si applica la disciplina di cui agli articoli 2404 e 2405 del Codice Civile in quanto

compatibile. Al Revisore spetta un compenso annuo nei limiti di quanto deliberato dai Fondatori nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 17 - Il Direttore

Il Consiglio Direttivo nomina un Direttore, tra le figure di comprovata esperienza professionale nel campo di attività della Fondazione, fissandone compiti, trattamento economico, durata dell'incarico. Per l'individuazione del direttore il Consiglio Direttivo attiva procedura di selezione ad evidenza pubblica. Il Direttore è il responsabile della organizzazione ed esecuzione delle attività della Fondazione e, fra l'altro, ha il compito della gestione amministrativa e della tenuta dei libri della Fondazione, predispone ed attua i piani di attività oltreché il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Direttore può essere destinatario di procure generali e speciali in relazione allo svolgimento dei compiti previsti dallo Statuto.

Articolo 18 - Il Comitato dei Sostenitori

Il Comitato dei Sostenitori è composto dalle persone fisiche o da legali rappresentanti, o loro delegati, delle persone giuridiche che abbiano assunto la qualità di Sostenitore ai sensi dell'art. 8 del presente statuto. La costituzione del Comitato dei Sostenitori è presente nel caso in cui i Sostenitori risultino in numero superiore alle due unità, indifferente persone giuridiche o fisiche. La partecipazione al Comitato dei Sostenitori è incompatibile con l'attribuzione di qualsiasi altro ruolo, carica, qualifica all'interno della Fondazione. Il Comitato dei Sostenitori fornisce proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione sottoponendoli alla valutazione del Consiglio Direttivo. Il Comitato dei Sostenitori si riunisce almeno una volta all'anno. La seduta del Comitato è convocata dal Presidente del Comitato, nominato dal Comitato nel suo seno, di propria iniziativa ovvero anche su richiesta di almeno un terzo dei Sostenitori ed è presieduta dal Presidente. La seduta del Comitato è convocata mediante PEC o messaggio di posta elettronica ai Sostenitori. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, salvi i casi di urgenza. La seduta del Comitato dei Sostenitori è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni assunte dal Comitato nella seduta devono constare da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, è trascritto in apposito registro.

Articolo 19 - Durata

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 20 - Recesso

I Fondatori sono tenuti a comunicare al Consiglio Direttivo entro il mese di settembre di ogni anno l'eventuale intenzione di non continuare a far parte della Fondazione a partire dall'anno successivo a quello in cui la predetta intenzione è comunicata, con lettera raccomandata A.R. o PEC indirizzata al Presidente e alla Fondazione. La comunicazione della volontà di recedere, successiva all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo del bilancio preventivo, comporta comunque la corresponsione dei contributi economici deliberati in tale sede per l'esercizio successivo. Le modalità di recesso dei Sostenitori sono disciplinate dal Regolamento di cui all'art. 8 e 22 del presente statuto.

Articolo 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Qualora lo scopo della Fondazione dovesse diventare impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio dovesse diventare insufficiente alla sua realizzazione e, in generale, qualora ricorrano le cause di estinzione previste dagli articoli 27 e 28, primo e secondo comma del Codice Civile, la Fondazione sarà dichiarata estinta. In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentiti i soci fondatori. Nel caso si addivenisse, per qualsiasi ragione, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nominerà un liquidatore che potrà essere scelto anche tra i membri stessi del Consiglio Direttivo, stabilendone i poteri ed il trattamento economico.

Articolo 22 - Regolamenti

L'organizzazione amministrativa, il riparto delle funzioni e gli aspetti funzionali della vita e dei rapporti interni alla Fondazione possono essere disciplinati da uno o più regolamenti interni.

I regolamenti sono proposti dal Direttore al Consiglio Direttivo. Tutti i regolamenti sono approvati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.

Articolo 23 - Trasparenza e accesso agli atti

La Fondazione, nella sua azione istituzionale ed amministrativa, si ispira ai principi di trasparenza e pubblicità dei procedimenti e provvede in particolare alla pubblicazione sul proprio sito delle informazioni di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia. In ogni caso, è garantito a ciascun Consigliere Comunale della Città di Torino e ai consiglieri degli eventuali altri enti pubblici territoriali o locali di accedere a tutti i documenti e informazioni relativi alla Fondazione. I Fondatori hanno diritto di richiedere informazioni o materiale relativo alla Fondazione anche in ragione delle specifiche analoghe richieste di cui dovessero risultare destinatari.

Articolo 24 - Normativa applicabile

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni di legge applicabili.